

CAVAGNARI. *Sottosegretario di Stato per la marina.* Il terzo comma di questo articolo 19, dice: «Analoghe varianti dovranno essere apportate» ecc. Ora, siccome la Giunta ha sostituito nel precedente capoverso il «provvederà» con il facoltativo «potrà apportare», anche successivamente bisognerà mettere «potranno». Il terzo comma perciò deve suonare così: «Analoghe varianti *potranno* essere apportate per l'effettivo aumento nei singoli corpi» ecc.

PRESIDENTE. La Giunta ha inteso la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la marina. L'accetta il Relatore?

BORGHESE, *Relatore.* La Giunta non ha nulla in contrario, ed accetta la modificazione al terzo comma proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 19 con l'emendamento proposto dal Governo ed accettato dalla Giunta del Bilancio, e cioè che nel terzo comma la parola «dovranno» sia sostituita con la parola «potranno».

(È approvato).

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 20.

Le vacanze che, nel Corpo di Stato Maggiore, Ruolo dei Comandi marittimi, si producono nei gradi di capitano di vascello e capitano di fregata e quelle che, nel Corpo del Genio navale, Ruolo dei Servizi, si producono nel grado di tenente colonnello, vengono colmate con trasferimento, a domanda o d'autorità, di ufficiali aventi tali gradi, dal Ruolo dei Comandi navali o da quello delle Direzioni, e con promozioni dal grado inferiore del Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, nella misura stabilita dalle tabelle nn. 2 e 4 annesse alla presente legge.

Le vacanze, che nei predetti Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi si verificano nel grado di capitano di corvetta o di maggiore, vengono colmate con trasferimento di pari grado dai ruoli corrispondenti dei Comandi navali o delle Direzioni, e con promozioni di tenenti di vascello o di capitani del Genio navale non prescelti per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, ma iscritti in quadro per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, giusta il disposto dell'articolo 3, comma 4º, lettera a), e dell'articolo 13 della presente legge, nella misura stabilita dalle predette tabelle 2 e 4.

Le vacanze che si producono nel grado di colonnello del Genio navale del Ruolo dei Servizi e quelle che si producono in tutti i gradi degli altri corpi e ruoli non considerati sopra, sono colmate con promozioni dai gradi inferiori, nell'ordine di iscrizione nei relativi quadri d'avanzamento.

(È approvato).

ART. 21.

Qualora in un determinato ruolo e grado si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per le cause indicate nel precedente articolo 18, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalla tabella, il Ministro per la marina ha facoltà di disporre un nuovo esame di ufficiali in condizioni di scrutinio.

Se ciò nonostante non si raggiunga il numero di vacanze fissate, si procederà al suo completamento destinando a formare vacanze ufficiali prescelti per l'avanzamento, con precedenza per quelli di cui alla lettera c) del precedente articolo 10, e, se necessario, ufficiali, prescelti iscritti in quadro, designati in ordine inverso alla loro iscrizione in quadro a cominciare dall'ultimo.

Gli ufficiali superiori prescelti, di qualunque Corpo o grado, iscritti o meno in quadro, così destinati a formare vacanze necessarie, saranno collocati a disposizione, salvo ad essi la facoltà di cui al 5º comma, lettera b) del precedente articolo 3. È fatta eccezione per gli ufficiali di cui alla lettera c) del precedente articolo 10, i quali, se di grado inferiore a capitano di vascello o colonnello, saranno collocati «fuori organico».

(È approvato).

ART. 22.

Qualora durante l'anno, in un determinato ruolo e grado, si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello fissato dalle tabelle annesse alla presente legge, per qualsiasi delle cause specificate nel precedente articolo 18, l'eccedenza di vacanze viene coperta con la data del 1º gennaio dell'anno successivo, ed è computata nel numero di vacanze necessarie stabilito per quest'ultimo anno.

Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano verificatesi alla data del 1º gennaio sopra detto.

Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle ta-